



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	I Referendario
Francesco Testi	I Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario (Relatore)

nella Camera di consiglio dell'11 marzo 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di Seregno

sul funzionamento dei controlli interni negli anni 2021, 2022 e 2023

e sui referti del controllo di gestione degli anni 2021, 2022 e 2023

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 - Tuel, come novellato dall'art. 23, co. 1, sub e) del decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto-legge n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2022/INPR del 4 novembre 2022, recante le "Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021" (art. 148 del d. lgs. 18 agosto 2020, n. 267);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 2/SEZAUT/2024/INPR del 20 dicembre 2023, recante le "Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022-2023" (art. 148 del d. lgs. 18 agosto 2020, n. 267)";

VISTA la deliberazione n. 31/2025/INPR del 26 febbraio 2025, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2025;

ESAMINATE le relazioni sul funzionamento dei controlli interni 2021, 2022, 2023, trasmesse dal Comune di Seregno;

VISTA la nota istruttoria del 26 agosto 2025 prot. Cdc n. 17377 con la quale il Magistrato

istruttore ha richiesto chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, a seguito dell'esame dei questionari relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023;

VISTA la nota di risposta dell'Ente, acquisita al prot. Cdc n. 18384 del 12 settembre 2025;

VISTA la nota di deferimento del Magistrato istruttore del 03.03.2026 (SC_LOM - 2253 - Interno - 03/03/2026) con cui è stata richiesta la fissazione della Camera di consiglio per sottoporre all'esame collegiale della Sezione lo stato dei controlli interni del comune di Seregno;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 83/2026 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Alessandro Mazzullo;

PREMESSO

Ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le Città metropolitane e le Province sono tenuti alla redazione e trasmissione del referto annuale sul sistema dei controlli interni, secondo le linee guida della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, al fine di consentire alla competente Sezione regionale di controllo la verifica dell'effettivo funzionamento dei controlli interni di cui agli artt. 147 e seguenti del TUEL. Il corretto funzionamento di tale sistema costituisce, come ribadito dalla Sezione delle autonomie (delibera n. 1/SEAUT/2025/FRG), presidio essenziale dei principi di sana gestione finanziaria, mentre la sua assenza o inadeguatezza rileva ai fini della responsabilità amministrativa sanzionatoria di cui all'art. 148, comma 4, TUEL, ferma restando l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994.

FATTO E DIRITTO

Gli esiti dell'attività istruttoria, svolta attraverso l'esame dei questionari trasmessi, nonché delle ulteriori produzioni documentali fornite dall'Ente, nell'ambito del

contraddittorio instauratosi, hanno permesso di riscontrare talune criticità relative al sistema dei controlli interni, qui di seguito riportate. Resta, peraltro, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione all'esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell'Ente.

1. Sistema dei controlli interni

1.1. Criticità nell'attività di reporting – esiguità del numero dei report e non corrispondenza tra numero di report previsti e realizzati – mancata attivazione del controllo sulla qualità dei servizi offerti

Dal questionario relativo all'esercizio 2023 si evince che l'Ente aveva programmato la predisposizione di due report per ciascuna delle seguenti tipologie di controllo: regolarità amministrativa-contabile, controllo strategico e controllo di gestione; nondimeno, alla data di compilazione del questionario, non risultava prodotto alcun report per tali ambiti.

Risultava, invece, redatto un report con riferimento al controllo sugli equilibri finanziari e agli organismi partecipati, mentre il controllo sulla qualità dei servizi non risulta attivato; il relativo Regolamento interno è indicato come in fase di revisione.

In sede istruttoria l'Ente ha chiarito che i ritardi sono riconducibili al mancato aggiornamento del Regolamento dei controlli interni, circostanza che ha determinato il differimento dell'obiettivo nel DUP 2025-2027 e nel PIAO 2025, rappresentando che la piena attuazione del nuovo assetto regolamentare consentirà l'adozione delle necessarie misure correttive.

Alla luce di quanto esposto, si invita l'Amministrazione a garantire, sin dal prossimo ciclo di programmazione, la piena ed effettiva attuazione del nuovo Regolamento dei controlli interni, assicurando la regolare e tempestiva produzione della reportistica programmata e l'attivazione del controllo sulla qualità dei servizi, così da assicurare coerenza tra programmazione, monitoraggio e rendicontazione dell'azione amministrativa.

1.2. Mancata o limitata integrazione del sistema dei controlli interni dell'Ente

In sede istruttoria l'Ente ha dichiarato di essere consapevole della necessità di procedere all'aggiornamento del Regolamento dei controlli interni e di implementare un modello maggiormente integrato, volto a rendere più chiari gli obiettivi strategici, rinnovare il sistema degli indicatori e garantire un monitoraggio periodico effettivo, affermando che la concreta attuazione di tali interventi consentirà di superare le criticità riscontrate.

Si raccomanda, pertanto, di assicurarne la tempestiva e verificabile realizzazione.

2. Controllo di gestione

2.1. Mancata o parziale tempestività e adeguatezza delle informazioni contenute nei report periodici prodotti nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere

In sede istruttoria, l'Ente ha spiegato che: *“Considerato che l'applicativo in uso non favoriva un collegamento con l'applicativo contabile per una analisi dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, l'attività di raccolta dei dati, divenuta particolarmente laboriosa, non ha permesso una piena integrazione tra l'analisi gestionale e l'analisi economica. [...] L'ente si è dunque attivato per fornirsi di un nuovo software in grado di integrare le informazioni contabili con la pianificazione gestionale”*.

In generale, il controllo di gestione attivato dall'Ente risulta basato solo su grandezze finanziarie anziché sull'analisi di costi e proventi e su analisi quantitative di alcune tipologie di spesa, che non paiono differenziate per centri di costo.

Per espressa ammissione dell'Ente, poi, il controllo di gestione è assimilato alla valutazione della performance: *“Il controllo di gestione, in attesa della implementazione del nuovo software, è stato improntato alla analisi degli obiettivi gestionali approvati annualmente per ciascuna struttura apicale dell'ente. L'attività di controllo è stata principalmente affrontata con riferimento agli indicatori di performance associati ai singoli obiettivi, rimandando al ciclo di programmazione economico-finanziaria, il monitoraggio delle risorse necessarie alla attuazione degli obiettivi stessi, anche attraverso l'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto*

variazioni di bilancio e/o di PEG. Ciò non di meno, al fine di integrare quanto più possibile le analisi delle performance con i dati relativo al controllo di gestione, il relativo referto è stato unito alla approvazione della relazione finale sulla performance, seppur organizzato sulla base di una analisi economico-finanziaria per missioni e programmi” (cfr. nota di risposta pagg. 11 e 12).

Anche alla luce della implementazione della contabilità accrual si invita l’ente ad adeguare il proprio sistema di controllo di gestione.

3. Controllo sugli organismi partecipati

L’Ente ha rappresentato che: (i) la società ****Brianzacque S.r.l.**** trasmette agli enti soci, nell’ambito del bilancio annuale, gli indicatori finanziari e di redditività, nonché separatamente il cash flow e una relazione sui reclami dell’utenza; per il servizio idrico integrato, gli indicatori di servizio sono contenuti nella relazione predisposta dall’ATO Monza e Brianza ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 201/2022; (ii) la società ****AEB S.p.A.**** comunica nel bilancio gli indicatori patrimoniali, finanziari ed economici, mentre per i servizi pubblici economici (farmacie comunali e illuminazione votiva) gli indicatori sono ricompresi nella relazione ex art. 30 del medesimo decreto, approvata annualmente dalla Giunta.

La risposta evidenzia, tuttavia, una trasmissione di indicatori prevalentemente economico-finanziari o contenuti in relazioni settoriali, senza che risulti dimostrata l’adozione, da parte dell’Ente, di un autonomo e strutturato sistema di indicatori di efficacia, efficienza, qualità e soddisfazione dell’utenza ai fini del controllo analogo e del monitoraggio strategico, profilo che richiede un presidio diretto e sistematico in capo all’Amministrazione.

4. Controllo sulla qualità dei servizi

L’Ente ha rappresentato che, pur in assenza di un sistema pienamente organico e strutturato, risulta già in essere un’attività di rilevazione della qualità dei servizi ritenuta significativa, sebbene non ancora completa; ha altresì evidenziato che il

rafforzamento della misurazione della qualità costituisce uno degli obiettivi espressamente inseriti nel DUP e nel PIAO nell'ambito del più ampio processo di potenziamento delle attività di programmazione e controllo.

In particolare, è stato riferito che, a seguito dell'implementazione del nuovo software gestionale, si procederà alla reintroduzione di una batteria di indicatori progettati secondo una logica prevalentemente quali-quantitativa, anche in coerenza con gli indirizzi già delineati nelle deliberazioni adottate dalla ex Civit, precisando che gli indicatori per il controllo della qualità e le relative modalità applicative sono oggetto di apposita sezione di uno studio interno (allegato 4).

Si prende atto degli impegni assunti, auspicando che le implementazioni annunciate trovino tempestiva e concreta attuazione, mediante l'adozione di un sistema strutturato, stabile e verificabile di indicatori di qualità, tale da consentire un monitoraggio effettivo delle performance e un coerente raccordo tra programmazione, controllo e rendicontazione.

CONCLUSIONI

Alla luce dell'analisi che precede e nei limiti evidenziati in parte motiva, si riscontra un sistema dei controlli interni non ancora pienamente adeguato sotto il profilo dell'effettiva attuazione e della sistematicità degli strumenti di monitoraggio; nondimeno, deve darsi atto della consapevolezza manifestata dall'Ente in ordine alle criticità emerse e dell'esplicita volontà di procedere a un rafforzamento e a una più organica strutturazione del sistema, attraverso gli interventi programmati in sede di DUP e PIAO, dei quali si auspica la tempestiva e concreta realizzazione.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, a conclusione degli accertamenti istruttori sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Seregno, nel triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 148 del TUEL, invita

l'Amministrazione ad assumere le necessarie iniziative per correggere le criticità segnalate.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei controlli di regolarità amministrativo-contabile.

Si rammenta, altresì, l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Sindaco, al Segretario generale, nonché al Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'11 marzo 2026.

Il Relatore
(Alessandro Mazzullo)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il
16 marzo 2026

Il Funzionario preposto al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)